

## **CAPITOLATO TECNICO**

**Indice**

1. DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
1.1. PREMESSE.....	3
1.2. DEFINIZIONI.....	3
1.3. FINALITÀ DELL'INCARICO.....	4
1.4. ALIMENTAZIONE ED UTILIZZO DEL C.U.R.I.T. ....	5
1.5. LINGUA UFFICIALE .....	5
2. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO .....	5
3. DURATA ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI.....	6
4. OGGETTO DELLA PROCEDURA .....	7
4.1. ATTIVITA' DA SVOLGERE.....	7
4.2. IMPIANTI DA SOTTOPORRE AD ISPEZIONE O ACCERTAMENTO.....	8
4.2.1. MANCATE ISPEZIONI.....	9
4.3. STRUMENTAZIONE .....	10
4.4. IMPIANTI NON CONFORMI.....	11
4.4.1. IMPIANTI CONDOTTI CON COMBUSTIBILE NON CONSENTITO O GENERATORI VIETATI .....	12
4.4.2. IMPIANTI CON CO, BACHARACH E RENDIMENTO NON CONFORMI .....	12
4.4.3. CONTROLLO REGOLARE MANUTENZIONE .....	12
4.4.4. CONTROLLO REGOLARE TRASMISSIONE A CURIT DI DOCUMENTAZIONE .....	12
4.5. ACCERTAMENTI TECNICI.....	12
4.6. C.U.R.I.T. - INDICAZIONI DI UTILIZZO.....	13
4.7. SUPPORTO TECNICO E RAPPORTI CON I COMUNI .....	14
5. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	15
6. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO.....	15
7. CORRISPETTIVI.....	16
8. NUOVI PREZZI.....	17
9. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE .....	18
10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E NORME COMPORTAMENTALI.....	24
11. VERIFICHE E CONTROLLI.....	26
11.1. ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI. VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	26
12. PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE .....	27
13. INVARIABILITÀ DEI CORRISPETTIVI.....	30
14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	31
15. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO....	31

---

16.DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....	32
---	----

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1. PREMESSE

ARIA S.p.A. intende concludere un accordo quadro multi-operatore economico aggiudicatario, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 50/2016, per l'esecuzione del servizio istituzionale (D.Lgs. 192/2005) di ispezioni sull'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ad uso civile di competenza delle Province e dei Comuni con numero di abitanti superiore a 40.000.

L'appalto è suddiviso in n. 8 (otto) lotti "funzionali", suddivisi per ambiti territoriali (con più aggiudicatari per ogni lotto), sulla base dell'art. 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 in quanto "parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti".

Con la sottoscrizione dell'accordo quadro l'appaltatore si impegna ad assicurare tutte le prestazioni per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e dare il servizio completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte nonché secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato.

Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi articoli del presente Capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

Il presente documento individua le attività professionali che potrebbero essere in tutto o in parte affidate all'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato sostanziale di ogni singolo contratto applicativo, ove sarà indicato, di volta in volta, l'oggetto e la tipologia delle prestazioni richieste.

ARIA SpA opera come soggetto aggregatore per individuare soggetti idonei ad effettuare le ispezioni degli impianti termici per conto degli Enti aderenti all'Accordo Quadro.

### 1.2. DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente documento sono usate le seguenti definizioni:

**Ente:** Province e Comuni con numero di abitanti superiore a 40.000.

**Stazione Appaltante:** Amministrazione aggiudicatrice, nel caso specifico ARIA S.p.A.

**Appaltatore:** l'Operatore Economico Esecutore del servizio.

**Capitolato Speciale:** Il documento, facente parte dei documenti di gara, contenente le condizioni generali dell'accordo quadro, quelle relative ai singoli contratti attuativi e le norme che definiscono le modalità di espletamento del servizio.

**Contratto/i Applicativo/i:** Il/i contratto/i che sarà/anno stipulati tra l'Amministrazione e l'Appaltatore a seguito della stipulazione dell'accordo quadro, avente/i una determinata durata temporale e valore economico, nel rispetto dell'accordo quadro stesso e della relativa previsione di spesa. Nel prosieguo del documento denominato anche "contratto".

**Prestazione:** il servizio oggetto del presente documento

**Codice dei Contratti/Codice:** D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

**RUP:** Responsabile Unico del Procedimento (della procedura di ARIA S.p.A.)

**DEC:** Direttore dell'Esecuzione del Contratto (dell'Accordo Quadro che verrà stipulato da ARIA S.p.A.)

Si precisa che per ciascun Contratto applicativo, l'Ente contraente dovrà nominare all'interno del proprio personale il RUP ed il DEC del relativo contratto.

### **1.3. FINALITÀ DELL'INCARICO**

Le ispezioni degli impianti termici sono disciplinate, a livello regionale, dalla DGR 3502/2020, ponendo in capo alle Autorità competenti specifici obiettivi:

1. attività di ispezione in situ dell'impianto, attraverso verifiche visive, esecuzione di specifiche prove, laddove previste, e la redazione dei rapporti d'ispezione con relativa registrazione a Catasto;
2. Accertamento documentale per accertare in via documentale, anche attraverso il sistema informativo del Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici, la conformità alle norme vigenti e il rispetto delle prescrizioni e degli obblighi stabiliti normativa;
3. valutazioni del rispetto della Temperatura in ambiente, dell'adeguato dimensionamento dell'impianto, della corretta attuazione della contabilizzazione e termoregolazione, dell'efficienza degli impianti vetusti;
4. fornitura di un servizio di supporto tecnico per la gestione delle attività connesse alle ispezioni ed accertamenti.

Le attività oggetto dell'appalto si svolgeranno, per quanto riguarda l'accertamento documentale presso le sedi degli Enti, mentre le ispezioni in situ sul territorio individuato dai diversi Lotti. Per i soli accertamenti gli Enti potranno dare indicazioni di svolgimento presso le sedi degli aggiudicatari. Le attività del servizio dovranno essere svolte secondo le modalità operative descritte.

---

#### **1.4. ALIMENTAZIONE ED UTILIZZO DEL C.U.R.I.T.**

Tutti i dati relativi all'attività ispettiva dovranno essere opportunamente informatizzati, secondo le indicazioni dell'Ente, in quanto contribuiranno all'implementazione della banca dati CURIT.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare il CURIT per la gestione e la registrazione degli esiti delle ispezioni e degli accertamenti.

I dati trattati rimangono di proprietà esclusiva dell'Ente per cui si opera.

#### **1.5. LINGUA UFFICIALE**

Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, le specifiche tecniche ed etichettature e quant'altro prodotto dall'operatore economico dovranno rigorosamente risultare redatti in lingua italiana.

### **2. DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO**

Il presente Capitolato si attua nell'ambito di un accordo quadro che definisce la disciplina contrattuale inerente le condizioni e le modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi che ogni singolo Ente rientrante nel perimetro di gara intende effettuare; quest'ultimi, di volta in volta, stabiliranno specificatamente i servizi, la durata delle prestazioni e l'importo contrattuale.

L'affidamento dei singoli appalti sarà disposto con apposito provvedimento dirigenziale che approverà lo schema di contratto applicativo.

In mancanza, nel singolo contratto applicativo verranno applicate le condizioni previste dall'accordo quadro. In ogni caso i singoli contratti attuativi non potranno contenere clausole che derogano in estensione alle condizioni generali previste dall'accordo quadro.

La formalizzazione dell'affidamento avverrà mediante stipula dei singoli contratti attuativi dell'accordo quadro.

Il valore economico indicato nell'accordo quadro non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara e individuare il quadro economico di riferimento dell'accordo quadro.

La stipula dell'accordo quadro non è fonte di immediata obbligazione per l'Ente nei confronti dell'Appaltatore e non è impegnativa in ordine all'affidamento a quest'ultimo dei Contratti attuativi per un quantitativo minimo predefinito né per l'affidamento di appalti ai fini dell'esaurimento del valore complessivo stimato dell'accordo quadro.

L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che gli Enti, in attuazione dell'accordo quadro, decideranno di affidargli.

Gli appalti affidati nell'ambito dell'accordo quadro nel periodo di sua validità, comprese le opzioni di rinnovo oppure di proroga tecnica, saranno disciplinati da:

- L. n. 10/1991, dal D.P.R. n. 412/1993
- D.Lgs. n. 192/2005 e D.Lgs. n. 152/2006
- L.R. n. 24/2006 - D.G.R. Lombardia 3502/2020 del 31/07/2015 - D.P.R. n. 74/2013
- D.Lgs. 50/2016. Codice dei contratti pubblici e Linee guida ANAC
- Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018
- Regolamento UE 679/2016, del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018
- Codice Civile
- Regolamento di cui all'art. 216, c. 27 octies del D.Lgs. 50/2016
- Accordo quadro, contratti attuativi;
- capitolato speciale d'appalto, dettaglio consistenze e relativo elenco prezzi unitari

### **3. DURATA ACCORDO QUADRO E CONTRATTI APPLICATIVI**

Ciascun Accordo quadro ha durata di ventiquattro (24) mesi con decorrenza dalla data della relativa stipulazione del Contratto quadro con gli aggiudicatari di ciascun singolo lotto.

La durata di ciascun contratto di Accordo Quadro in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Per durata dell'accordo quadro si intende il termine entro il quale potranno essere affidati i contratti attuativi all'appaltatore fino alla concorrenza dell'importo massimo stimato; l'Accordo quadro tuttavia resta valido, efficace e vincolante anche oltre la scadenza sopra considerata per la regolamentazione di contratti attuativi stipulati nel termine di validità dell'Accordo Quadro, per tutta la durata degli stessi. L'avvio in urgenza delle prestazioni per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, potrà essere disposto solo dopo la sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro, nelle more della stipula dei contratti attuativi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire prestazioni contrattuali sino all'esaurimento del valore massimo dell'accordo quadro applicando i prezzi stabiliti nell'Elenco prezzi posto a base di gara, al netto della percentuale di sconto offerta in sede di gara.

#### 4. OGGETTO DELLA PROCEDURA

Di seguito si indicano le procedure operative di carattere generale che regolamentano lo svolgimento delle attività previste dall'appalto.

##### 4.1. ATTIVITA' DA SVOLGERE

Le attività ispettive a cui è chiamato l'Appaltatore sono riportate nella tabella seguente:

Modalità ispezione	Tipologia impianto
In situ	Gruppi termici inferiori a 35 kW
In situ	Gruppi termici maggiori o uguali a 35 kW e inferiori a 100 kW
In situ	Gruppi termici superiori o uguali a 100 kW e inferiori a 350 kW
In situ	Gruppi termici superiori o uguali a 350 kW
In situ	Generatori aggiuntivi per gruppi termici sino ad un massimo di 5
In situ	Gruppi termici per cui non è prevista analisi di combustione
In situ	Sottostazioni di teleriscaldamento
In situ	Gruppi termici a biomassa
In situ	Pompe di calore
In situ	Cogeneratori
Accertamento	Documentale generico (DAM)
Accertamento	Adeguatezza generatore al fabbisogno energetico dell'edificio; Verifica relazione asseverata per impianti oltre 15 anni a seguito di ispezione in situ; Valutazione su termoregolazione e contabilizzazione; Rilevazione temperature in ambiente.

La tabella sopra riportata indica le caratteristiche degli impianti oggetto di ispezione e la tipologia della stessa. Per i generatori con focolare si intende la potenza termica al focolare nominale.

L'Appaltatore, qualunque sia la propria organizzazione, dovrà garantire, sulla base del lotto che si aggiudica, l'esecuzione di ispezioni in situ ed accertamenti documentali.

L'Appaltatore si impegna, altresì, ad effettuare le seguenti attività correlate:

- selezionare gli impianti da ispezionare, se richiesto dall'Ente;
- predisposizione ed invio di comunicazione della prossima ispezione o accertamento;

- registrazione a CURIT della reportistica relativa alle ispezioni ed agli accertamenti, ove previste, o, qualora mancanti, sui rapporti individuati dall'Ente;
- gestione della fase post ispezione;
- supporto tecnico all'Ente.

#### **4.2. IMPIANTI DA SOTTOPORRE AD ISPEZIONE O ACCERTAMENTO**

Gli impianti da sottoporre ad ispezione verranno selezionati dall'Ente secondo i Criteri previsti dalla normativa. L'Ente potrà richiedere all'Appaltatore di selezionare in autonomia sulla base di specifiche indicazioni, gli impianti da sottoporre ad ispezione, i quali dovranno comunque essere validati dall'Ente stesso.

L'Ente fornirà all'Appaltatore:

- l'elenco degli impianti da ispezionare;
- in alternativa o in concorrenza al punto precedente, indicazioni sulle tipologie d'impianto che potranno essere soggette ad autoassegnazione;
- le anagrafiche dei cittadini, qualora disponibili e fornite dai Comuni ricadenti nel Lotto di aggiudicazione.

La programmazione delle ispezioni e dei controlli dovrà essere impostata in modo tale da effettuare nella Stagione Termica ispezioni in situ su almeno il 3% degli impianti targati e accatastati su CURIT, siti nel territorio dell'Ente che richiede l'ordinativo, secondo le priorità comunicate dall'Ente stesso, e attività di accertamento documentale di un numero di impianti che consenta di raggiungere il 5% di ispezioni di impianti targati e accatastati su CURIT, in attuazione della consistenza indicata.

L'Appaltatore dovrà:

- organizzare il servizio in modo tale che ogni singolo incaricato non effettui un numero giornaliero di ispezioni in situ superiori a 12 (dodici);
- condividere la pianificazione delle ispezioni con l'Ente, assicurando un congruo anticipo, eventualmente indicato dall'Ente stesso;
- accertarsi, prima di procedere all'ispezione, che l'impianto ricada nell'ambito di applicazione previsto dalla normativa;
- accertarsi, prima di procedere all'ispezione, dell'assenza delle condizioni di incompatibilità tra il ruolo di Ispettore e quello delle altre figure richiamate nell'art. 20 della D.G.R. 3502/2020;

- accertare l'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e nella manutenzione degli impianti termici degli edifici attraverso l'esame dell'impianto, l'esecuzione delle prove, laddove previste dal tipo di generatore, e la compilazione dei rapporti d'ispezione e dei libretti d'impianto;
- accertare preventivamente ed in situ che l'impianto sia provvisto della relativa targa e, in caso nei sia sprovvisto, provvedere alla targatura secondo le modalità che verranno impartite dall'Ente;
- provvedere, a proprie spese, alla redazione e spedizione delle lettere di avviso ispezione ai Responsabili d'impianto;
- provvedere all'aggiornamento dei dati presenti su C.U.R.I.T.;
- operare nel rispetto della programmazione e del servizio pubblico reso.

Per gli impianti sottoposti ad ispezione, per cui sono applicabili norme di misurazione, come ad esempio rendimento, parametri di combustione e tiraggio, le ispezioni devono essere effettuate nel rispetto delle norme specifiche applicabili, pena il mancato riconoscimento dell'attività. Per impianti ispezionati con più di 2 generatori, deve essere sottoposto a prove tecniche il 30% dei generatori, con un minimo di 2 generatori.

La fase ispettiva o di accertamento di un impianto ha inizio nel momento in cui viene inviata comunicazione al responsabile di impianto. L'Appaltatore che provvede alla predisposizione e trasmissione della comunicazione al responsabile di impianto deve seguire le indicazioni imposte dall'Ente ed utilizzare un sistema che consenta di verificare che tale attività sia stata effettivamente realizzata e che garantisca la ricezione da parte del destinatario. Stampare, anche in forma digitale, da CURIT il Libretto di impianto con i relativi controlli è considerato buona norma, nel caso di ispezioni in situ, mentre per gli accertamenti documentali è obbligatorio. Infatti, per gli accertamenti tale documentazione consente di avere a disposizione la situazione catastale dell'impianto al momento dell'inizio dell'attività, da confrontare con la documentazione richiesta e ricevuta dal responsabile entro il limite temporale previsto dall'Ente, che consiste nella mera attività di accertamento. Qualora la documentazione richiesta al responsabile per consentire l'accertamento non pervenga all'Ente entro la scadenza prevista, l'accertamento ha esito negativo.

#### **4.2.1. MANCATE ISPEZIONI**

Le situazioni per cui si verifica una mancata ispezione dovranno essere rendicontate e dimostrate. Come prima cosa l'Aggiudicatario dovrà dimostrare di avere ottemperato alle richieste di programmazione e trasmissione della comunicazione all'utente, con le modalità di cui sopra. Le situazioni per cui può essere prevista una mancata ispezione sono:

- l'utente non si è fatto trovare al momento (giorno e ora) dell'appuntamento fissato;

- l'utente si è rifiutato di fare eseguire l'ispezione.
- L'utente possiede un impianto non soggetto alla normativa (esempio scaldabagno) o disattivato

L'Ente potrà fornire maggiori dettagli per le motivazioni ed ulteriori indicazioni in merito ai tentativi di effettuare l'ispezione. In ogni caso le mancate ispezioni non potranno essere superiori ad una percentuale rispetto al totale delle ispezioni assegnate del 20%, a discrezione dell'Ente. Le mancate ispezioni non contribuiscono al conteggio delle ispezioni.

### **4.3. STRUMENTAZIONE**

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Capitolato ogni Ispettore dovrà dotarsi di:

- a) analizzatore di combustione conforme alla UNI 10389, in base alla tipologia di generatore da sottoporre a controllo;
- b) misuratore di tiraggio avente i requisiti di cui alla norma UNI 10845;
- c) indicatore di riflusso fumi in ambiente del tipo elettronico a segnalazione acustica;
- d) termometro che soddisfi i requisiti della norma UNI 8364.

L'Aggiudicatario deve presentare all'atto della sottoscrizione del contratto, pena la nullità dello stesso, la documentazione attestante la taratura in corso di validità degli strumenti ai punti a), b) e c) in quantità di almeno 1 (uno) strumento per tipologia per ogni ispettore coinvolto nelle ispezioni in situ. L'Aggiudicatario dovrà dotarsi di strumentazione indicata al punto d) entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal momento in cui l'Ente chiederà di attivarsi anche per l'accertamento tecnico che ne prevede l'utilizzo.

L'Appaltatore si impegna a mantenere la strumentazione utilizzata in perfetto funzionamento tarandola e verificandola periodicamente al fine di rispondere ai requisiti di attendibilità ed affidabilità delle misure, in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante, in ogni caso almeno secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, e provvedendo a sostituirla in caso si riveli difettosa o non rispondente all'uso, assumendosi la responsabilità per eventuali danni conseguenti a difetti o a cattivo funzionamento della stessa.

Sono a carico dell'Appaltatore le spese occorrenti per il reperimento delle apparecchiature di misura, nonché di ogni altro materiale, mezzo ed attrezzatura necessari per la corretta esecuzione del servizio. L'Appaltatore deve presentare all'Ente, alla data di avvio dell'esecuzione del contratto, le schede tecniche ed i relativi certificati di taratura (laddove previsti) delle apparecchiature di misura da utilizzare. L'appaltatore dovrà trasmettere alla S.S. il rinnovo di tali certificati almeno 7 giorni prima della scadenza.

L'Ente declina ogni responsabilità per furto o danneggiamento della strumentazione.

L'Appaltatore si impegna ad utilizzare strumenti di lavoro, materiali, apparecchiature, mezzi tecnici conformi alla normativa vigente. Inoltre, provvede tempestivamente alla sostituzione qualora quelli presentati non rientrino nelle normative, presentando le eventuali nuove schede tecniche e senza richiedere, per questo, alcun compenso aggiuntivo.

L'Appaltatore dovrà astenersi dall'effettuare qualsiasi ispezione in campo o rilevamento di temperatura in ambiente qualora gli strumenti in suo possesso siano privi di certificato di taratura (laddove previsto) o questo risulti scaduto.

#### **4.4. IMPIANTI NON CONFORMI**

Gli impianti ispezionati e accertati che non soddisfino le indicazioni date dalle disposizioni regionali e nazionali in merito all'efficienza energetica avranno un esito negativo. Tale esito potrebbe anche non incidere sulla valutazione della conformità dell'impianto su norme relative la sicurezza, tuttavia, l'Ispettore incaricato, essendo un soggetto preparato dal punto di vista tecnico, nel momento in cui valuterà l'impianto dovrà riportare anche eventuali difformità relative alla sicurezza che avrà riscontrato. Pertanto, non è escluso che un impianto avente esito positivo dall'ispezione possa essere segnalato come impianto non conforme per la sicurezza, e viceversa.

Agli impianti non conformi dal punto di vista della sicurezza dovranno essere associate le relative anomalie, rilevate in sede d'ispezione, individuate dall'apposita tabella che sarà resa disponibile.

In base alla gravità attribuita al singolo impianto, l'Ispettore procederà alla gestione ed all'informatizzazione dell'ispezione o dell'accertamento secondo le modalità e le tempistiche che verranno indicate dall'Ente fornendo, laddove richiesto, anche una breve relazione. L'Ente, in autonomia, potrà delegare l'ispettore alla segnalazione ad altre Autorità preposte per la non conformità rilevata, o ricevere le indicazioni che poi saranno processate dall'Ente stesso verso le altre Autorità. In ogni caso l'ispettore che ha effettuato l'ispezione o l'accertamento dovrà garantire adeguato supporto, anche in fase successiva, per la conclusione dell'attività di riscontro degli eventuali adeguamenti richiesti per sanare la non conformità. Tale supporto non rientra in quanto previsto al successivo punto 4.7. L'ispezione e l'accertamento si intendono conclusi nel momento in cui scadono i termini di presentazione della documentazione di adeguamento dati al responsabile di impianto, anche nei casi di mancato riscontro. Il periodo che l'ispettore deve garantire per il supporto è individuato in 60 (sessanta) giorni a partire dalla segnalazione che lo stesso effettuerà all'Ente della non conformità, salvo differenti indicazione concordate tra le parti.

Di seguito si riportano alcune situazioni di non conformità.

#### **4.4.1. IMPIANTI CONDOTTI CON COMBUSTIBILE NON CONSENTITO O GENERATORI VIETATI**

Qualora venga ispezionato un impianto alimentato a combustibile non consentito, oppure che utilizzano generatori che non possono essere tenuti in esercizio, l'Ispettore procederà alla gestione ed all'informatizzazione dell'ispezione con tempistiche prioritarie, in ogni caso non oltre 2 giorni lavorativi, e dandone evidenza in tempi brevi all'Ente.

#### **4.4.2. IMPIANTI CON CO, BACHARACH E RENDIMENTO NON CONFORMI**

Qualora in sede d'ispezione si rilevino valori di monossido di carbonio (CO), che non determinino situazioni di immediato pericolo per l'incolumità degli occupanti, e/o di Indice di Bacharach e/o di rendimento del generatore non conformi alla norma, l'Ispettore procederà alla gestione ed all'informatizzazione dell'ispezione con tempistiche prioritarie, in ogni caso non oltre 10 giorni lavorativi, e dandone evidenza in tempi brevi all'Ente.

#### **4.4.3. CONTROLLO REGOLARE MANUTENZIONE**

Le ispezioni saranno destinate a controllare la corretta periodicità delle manutenzioni eseguite, secondo quanto previsto dalla DGR 3502/2020. Maggiori indicazioni per la valutazione dell'eventuale irregolarità delle manutenzioni potranno essere definite dall'Ente in fase di esecuzione.

#### **4.4.4. CONTROLLO REGOLARE TRASMISSIONE A CURIT DI DOCUMENTAZIONE**

Sia le ispezioni che gli accertamenti documentali saranno destinati a controllare anche la corretta trasmissione a CURIT della documentazione a CURIT da parte degli operatori del settore. Per effettuare tale verifica sarà necessario preliminarmente il confronto con quanto registrato a CURIT.

### **4.5. ACCERTAMENTI TECNICI**

Sono definiti Accertamenti tecnici le attività inerenti gli accertamenti che non riguardano la sola verifica documentale. Tali accertamenti sono costituiti da:

- Verifica del corretto dimensionamento degli impianti;
- Verifica della relazione asseverata per impianti ispezionati superiori a 116,3 kW ed installati da oltre 15 anni;
- Verifica dell'installazione di sistemi di contabilizzazione e termoregolazione o della relazione esimente;
- Verifica delle temperature negli ambienti.

Non tutte le tipologie di accertamenti sopraelencate dispongono di uno specifico Rapporto di Accertamento, pertanto, in questi casi, l'Ente indicherà il supporto ed il modello su cui tracciare gli accertamenti. Laddove disponibili, per le corrette valutazioni, dovranno essere utilizzate le norme tecniche che disciplinano l'attività. In caso di sovrapposizione di organismi normatori, sono da applicare le norme UNI, anche in caso di specifiche tecniche (TS – Technical Specification).

Sebbene necessitino di sopralluogo, la corretta applicazione della contabilizzazione e termoregolazione ed il controllo delle temperature in ambiente rientrano tra le attività definite come Accertamenti tecnici.

Per l'applicazione della contabilizzazione e termoregolazione la finalità è verificare se è stato adottato un idoneo sistema adatto alle caratteristiche della distribuzione ed utilizzazione dell'energia termica ed un corretto processo di suddivisione delle spese, senza accertare la correttezza dei calcoli per singole stagioni termiche. Qualora invece sia stata dichiarata l'impossibilità alla contabilizzazione e termoregolazione, allora sarà necessario esaminare la relazione esimente e che questa contenga elementi oggettivi ed attinenti allo specifico impianto.

La verifica delle temperature in ambiente ha la finalità di valutare il rispetto dei limiti previsti per legge. In particolare, l'Appaltatore dovrà verificare:

- il rispetto del periodo di riscaldamento;
- l'orario prescelto di attivazione dell'impianto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita dalla normativa;
- il mantenimento della Temperatura in ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni normative;
- il divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi.

I rilevamenti della Temperatura in ambiente dovranno essere effettuati dagli Ispettori con strumentazioni e metodologia prevista dalla norma UNI 8364

#### **4.6. C.U.R.I.T. - INDICAZIONI DI UTILIZZO**

L'Appaltatore dovrà operare su C.U.R.I.T. eseguendo le seguenti attività:

1. modifica/inserimento dei dati dell'impianto inseriti errati, parziali e/o non dichiarati, con particolare attenzione a "Dati tecnici" (n. targa, combustibile, potenze, n. generatori), "Generatori" (combustibile, potenze, matricole, data installazione, scarico fumi, tipo locale, destinazione d'uso, fluido termovettore, etc.), "Ubicazione" (Comune, indirizzo, civico, scala e piano), "Soggetti responsabili" e "Ditte e tecnici";
2. analisi degli impianti accatastati e relative segnalazioni all'Ente, al fine di aumentare la congruità del Catasto;
3. creazione nuove schede impianto nei casi previsti dalle indicazioni che verranno fornite dall'Ente;

4. registrazione di tutti i Rapporti di ispezione attenendosi alle tempistiche ed alle indicazioni procedurali previste.

Le attività di cui sopra dovranno essere effettuate anche attenendosi alle indicazioni procedurali che verranno fornite dall'Ente in accordo con quanto previsto da CURIT e che, se necessario, potranno essere riviste o integrate nel corso della Campagna. Qualora una specifica attività, ispettiva o di accertamento, non preveda uno specifico modello di registrazione a CURIT, questa potrà essere espletata su moduli cartacei e/o informatici esterni, come da indicazioni dell'Ente.

Gli impianti da ispezionare o da sottoporre ad accertamento per una specifica Stagione Termica devono essere estratti da CURIT nel corso della Stagione Termica stessa. Qualora la selezione provenga da un elenco a supporto, per procedere con l'attività, l'impianto dovrà prima essere registrato in CURIT e poi è possibile procedere all'estrazione, in ogni caso entro la scadenza sopra indicata. La realizzazione dell'ispezione o accertamento deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si conclude la Stagione Termica. La registrazione dell'esito dell'ispezione, o dell'accertamento, a Catasto deve essere effettuato entro la fine del mese successivo alla data in cui è stata effettuata, salvo tempistiche più restrittive previste per i casi particolari esplicitati sopra o concordate con l'Ente, in ogni caso entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno in cui si conclude la Stagione Termica. Il mancato rispetto delle tempistiche previste espone l'Aggiudicatario a penali contrattuali.

#### **4.7. SUPPORTO TECNICO E RAPPORTI CON I COMUNI**

L'Appaltatore dovrà garantire un supporto tecnico all'Ente che lo incarica, anche di tipo informativo verso l'utenza, in particolare per eventuali chiarimenti per ispezioni o accertamenti ricevuti. Inoltre, il supporto tecnico è rivolto anche ai referenti dell'Ente per le istruttorie tecniche. Pertanto, è richiesta disponibilità in termini di ore uomo in quantità proporzionale alle attività aggiudicate. Tale proporzionalità è prevista pari a 50 (cinquanta) ore ogni 1.000 (mille) ispezioni e accertamenti assegnati. In caso di assegnazioni di ispezioni e accertamenti in numero inferiore o superiore a quello sopra indicato, le ore di supporto dovranno essere parametrize all'effettiva assegnazione.

L'Ente può richiedere che tale supporto, in tutto o in parte, venga espletato presso i comuni presso cui verranno effettuate le ispezioni. Ad ogni modo, l'Ispettore dovrà presentarsi presso gli uffici comunali e della polizia locale sul cui territorio effettuerà ispezioni, indicando anche il periodo in cui queste avverranno.

Nell'attività di supporto richiesta dall'Ente non rientrano gli accertamenti, né di tipo documentale, né di tipo tecnico.

## 5. CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il controllo periodico dell'avanzamento dell'attività è finalizzato a:

- a. consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento dell'attività dell'operatore economico;
- b. identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sull'attività di ispezione, proponendo le adeguate azioni correttive;
- c. identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche o amministrative, pareri, rispetto a quanto già in possesso;
- d. fornire un supporto continuo agli operatori economici, agevolando l'attività di accertamento seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al professionista.

L'Ente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine l'operatore economico, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di verifica.

L'Ente evidenzia in forma scritta le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali e l'operatore economico sarà chiamato a rispondere evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere. Ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

## 6. PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

I requisiti degli Ispettori di impianti termici, a cui è possibile affidare le ispezioni da parte degli Enti, sono stabiliti dal punto 20 della DGR 3502/2020. Al medesimo punto della DGR sopra indicato sono riportate anche le incompatibilità dell'ispettore.

Possono essere considerati migliorativi, ovvero che possono far conseguire un punteggio aggiuntivo al possessore, i seguenti requisiti:

- Certificatore energetico accreditato presso Regione Lombardia (CENED);
- EGE, Esperto in Gestione dell'Energia, certificato secondo quanto previsto dalla norma UNI CEI 11339;
- Aver operato per una Autorità competente di Regione Lombardia che utilizza CURIT per la registrazione delle ispezioni;
- Possesso di attestazione ENEA come ispettore di impianti termici;

- Aggiornamento ENEA al DPR 74/2013.

L'ispettore è individuato nella persona fisica, pertanto i requisiti devono essere posseduti dal soggetto che effettuerà in prima persona le ispezioni.

## 7. CORRISPETTIVI

I servizi affidati tramite Contratti attuativi basati sull'Accordo Quadro verranno appaltati e contabilizzati a misura secondo i parametri sottoindicati.

I prezzi unitari delle varie prestazioni, posti a base di gara per l'offerta economica, sono stati stimati prendendo come riferimento i prezzi dei contratti in corso di esecuzione per l'analogo servizio, a suo tempo individuati sulla base dell'Elenco prezzi regionale di cui alla D.G.R. 14087/2003, e raffrontati anche con quelli praticati da altri Enti per servizi analoghi.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva.

Sull'Elenco prezzi unitari posto a base di gara, di seguito riportato, sarà applicata la percentuale unica ed incondizionata di ribasso offerta dall'appaltatore in sede di partecipazione alla procedura di gara per l'affidamento dell'accordo quadro, per la determinazione del corrispettivo di ciascun contratto applicativo.

I prezzi unitari a base d'appalto si intendono comprensivi di tutti gli oneri e spese che derivano dall'osservanza di tutte le norme e le prescrizioni stabilite dal presente Capitolato e comprendono altresì le normali aliquote per spese generali ed utili dell'impresa. Gli importi previsti per i controlli/ispezioni del presente capitolato sono espressi al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali, se dovuti.

I suddetti prezzi avranno validità per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi derivanti.

	Modalità ispezione	Tipologia impianto	Costo base d'asta
1	In situ	Gruppi termici inferiori a 35 kW	58,00 €
2	In situ	Gruppi termici maggiori o uguali a 35 kW e inferiori a 100 kW	70,00 €
3	In situ	Gruppi termici superiori o uguali a 100 kW e inferiori a 350 kW	85,00 €
4	In situ	Gruppi termici superiori o uguali a 350 kW	140,00 €

5	In situ	Generatori aggiuntivi per gruppi termici sino ad un massimo di 5	20,00 €
6	In situ	Gruppi termici per cui non è prevista analisi di combustione	45,00 €
7	In situ	Sottostazioni di teleriscaldamento	45,00 €
8	In situ	Gruppi termici a biomassa	45,00 €
9	In situ	Pompe di calore	45,00 €
10	In situ	Cogeneratori	100,00 €
11	Accertamento	Documentale generico (DAM)	20,00 €
12	Accertamento	Adeguatezza generatore al fabbisogno energetico dell'edificio; Verifica relazione asseverata per impianti oltre 15 anni a seguito di ispezione in situ; Valutazione su termoregolazione e contabilizzazione	100,00 €
13		Mancata ispezione	20,00 €

Si ribadisce che le spese sono onnicomprensive. Esse comprendono tutte le spese per spostamenti per sopralluoghi, rapporti con altri Enti per l'ottenimento di documenti, nulla osta ed autorizzazioni, visite in cantiere, incontri e riunioni presso la sede del RUP, costi di stampe e riproduzione e quant'altro, sino alla completa ed esaustiva conclusione dell'incarico.

## 8. NUOVI PREZZI

Qualora, in caso di variazioni derivanti da circostanze speciali o da necessità non previste, si renda necessaria l'esecuzione di servizi o prestazioni non inclusi nell'elenco prezzi, i nuovi prezzi da applicare a tali prestazioni sono determinati ed approvati secondo i seguenti criteri:

- a) desumendoli dall'elenco prezzi del presente Capitolato o dal Listino Prezzi utilizzati da altri Enti di Controllo degli impianti termici, vigente al momento della prestazione o comunque di data più recente;
- b) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili comprese nei prezziari di cui sopra;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e approvati dal

RUP. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dall'Ente, su proposta del RUP.

d) Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso offerto in gara.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Ente può ingiungergli l'esecuzione delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

## **9. REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE**

Fermo restando il richiamo alle norme generali, di seguito si riportano a titolo indicativo, ma non esaustivo i principali riferimenti normativi a cui la progettazione dovrà rifarsi in materia di:

### Lavori Pubblici

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., Codice dei Contratti Pubblici;
  - D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- e successive.

### Urbanistica ed Edilizia

- d.M. MIT 2 marzo 2018 Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 222 del 2016 -
- Regolamento edilizio del comune di riferimento per il singolo Contratto Applicativo;
- Insieme dei Regolamenti Edilizi e di Igiene, Piano Territoriale, P.G.T., Documenti Catastali, norme di attuazione locali inerenti a particolari vincoli e/o prescrizioni per ogni amministrazione comunale coinvolta;

### Barriere Architettoniche

- D.P.R. del 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i., Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici; Prevenzione incendi e sicurezza.
- D.M. 14 giugno 1989 n. 236 prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;
- Legge n. 13 del 09 gennaio 1989, Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

### Protezione Antisismica

- D.M. MIT 17 gennaio 2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni”
- Legge Regionale n. 33 del 12 ottobre 2015;
- Circolare esplicativa 2 febbraio 2009 n.617;
- D.M. 14 gennaio 2008, “Nuove Norme Tecniche per le costruzioni”;
- D.M. 14 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni”;
- D.P.C.M. del 20/03/2003 n. 3274 e s.m.i. e D.P.C.M. 21/10/2003;
- L. n. 64 del 2 febbraio 1974 e s.m.i. “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”;
- Legge 1086/71, “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica” e successive.

### Prevenzione Incendi

- Codice di Prevenzione incendi: D.M. 3 agosto 2015 “Norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 8 marzo 2006, n. 139”, pubblicato sulla G.U. n. 192 del 20/8/2015 - S.O. n. 51.
- Decreto 7 agosto 2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151;
- D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4- quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- Decreto ministeriale 22 febbraio 2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.
- D.M. del 30 novembre 1983 e s.m.i., Termini, definizioni generali, simboli grafici di prevenzione incendi;
- Ministero dell'Interno – Circolare 5 maggio 1998 n.9 - Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37 – Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi – Chiarimenti applicativi;
- Decreto Ministero dell'Interno 04 maggio 1998 e s.m.i., “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco”;
- Normativa di riferimento in relazione al tipo di impianto termico scelto e al relativo combustibile; e successive.

Beni culturali e del Paesaggio, Diritto d'Autore

- D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss. mm. ii.
- L. 22 aprile 1941 n.633 Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- Insieme del Piano Territoriale, P.G.T., norme di attuazione locali, Regolamenti e Disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, "tipo" e locali relative alla tutela dei Beni culturali e del Paesaggio;

Igiene dei Luoghi di Lavoro

- D.lgs del 3/08/2009 n.106 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
  - D. Lgs. del 9/04/2008 n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
  - D.P.R. del 27/04/1955 n. 547 e s.m.i., "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
  - D.P.R. del 19/03/1956 n. 303 e s.m.i., "Norme generali per l'igiene del lavoro";
  - D.P.R. 425/1994 e s.m.i., Agibilità degli edifici;
  - Leggi, Norme, Regolamenti e Disposizioni comunitarie, nazionali, regionali, "tipo" e locali relative all'igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (cfr. Regolamento Locale di Igiene ecc.);
- e successive.

Acustica

- D.lgs 17 febbraio 2017 n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161."
  - Legge regionale n. 13 del 13/8/2001 "Norme in materia inquinamento acustico";
  - D.M. del 16 marzo 1998, "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico";
  - D.P.C.M. del 05 dicembre 1997 e Nota del Ministero dell'Ambiente n. 3632/SIAR/98 e s.m.i., "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";
  - D.P.C.M. del 14/11/1997, "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
  - L. n. 447 del 26/10/1995 e ss.mm.ii., "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
  - D.P.C.M. del 01/03/1991, "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
  - Norma Tecnica Pr EN 12354 1/2/3, "Stima dei requisiti acustici dell'edificio a partire dai requisiti degli elementi";
  - Norma UNI EN ISO 717, "Determinazione dell'indice di valutazione del potere fono isolante";
- e successive.

Salvaguardia dell'ambiente e delle risorse

- DM Ministero Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017 recante approvazione dei C.A.M. relativi a "Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici"
  - D.M Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 27 settembre 2017 recante approvazione dei CAM "per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica "
  - D.L.gs 11 maggio 1999 n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acqua dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acqua reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", e successive modifiche";
  - Legge 5 gennaio 1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" e relativo regolamento di esecuzione;
  - D.P.R. 24 maggio 1988 N. 236 "Attuazione della direttiva CEE N. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 N. 183";
  - Norma UNI 8199 "Misura in opera e valutazione del rumore prodotto negli ambienti dagli impianti di riscaldamento, condizionamento e ventilazione";
- e successive.

Qualità dell'aria – emissioni in atmosfera

- D.Lgs 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";
  - DPR n.74/2013 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari";
  - Decreto Legislativo 250/2012 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 155/2010 recante attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
  - Decreto Legislativo n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
  - La Direttiva europea sulla qualità dell'aria 2008/50/CE;
  - Legge Regione Lombardia 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente";
  - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte V, aggiornato con d.Lgs. n.128/2010;
- e successive.

Impianti elettrici e meccanici

- Variante V4 alla norma CEI 64-8 in vigore dall'1 Giugno 2017 riguardante marcatura CE dei cavi elettrici
- L.R 5 ottobre 2015 n.31 Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso
- D.lgs 4 luglio 2014 n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE"
- DM Ministero Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 7 marzo 2012 recante approvazione dei CAM relativi a "Affidamento servizi energetici per gli edifici, servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento"
- DPR16 aprile 2013, n. 74 "definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192"
- D.lgs. 81/2008 "Testo unico sulla sicurezza"
- Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi";
- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- D.lgs. 31 luglio 1997 n. 277, "Modificazioni del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626 recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione";
- Legge Regionale 27 Marzo 2000 , n.17 "Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso";
- D.M. 16 maggio 1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"; e successive.

Si richiamano, in generale, tutte le norme CEI pertinenti agli impianti in esame (norme CEI per gli impianti e norme CEI per i componenti) per gli impianti elettrici e speciali e per gli impianti meccanici.

Norme di riferimento attualmente vigenti per l'esecuzione del Contratto sono, in via principale:

- D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Codice);
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento), nelle parti ancora in vigore;
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- D.M. 11 ottobre 2017 ("Criteri ambientali minimi" CAM), compresi i relativi chiarimenti del 15 novembre 2018;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Codice Civile;
- D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. (T.U. Edilizia);
- D.M. 17/01/2018 (Norme tecniche per le costruzioni) e relative circolari attuative;
- D.P.C.M. 09/02/2011 per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle "Norme tecniche per le costruzioni" eventuale normativa regionale vigente in materia;
- D.M. 7 marzo 2018 n° 49 "Regolamento recante: approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e direttore dell'esecuzione";
- D.M. 1 dicembre 2017 n° 560 attuativo dell'articolo 23, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che definisce modalità e i tempi di progressiva introduzione, da parte delle stazioni appaltanti, dell'obbligatorietà dei metodi e degli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture;
- Linee guida ANAC;
- "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli enti del sistema regionale" approvato con D.G.R. n. XI/1751 del 17 giugno 2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
- Codice di comportamento dell'Ente coinvolto.

L'espletamento degli incarichi, che saranno affidati nell'ambito del presente Accordo, dovrà tener conto di ogni qualsivoglia evoluzione normativa dovesse intervenire nei termini di durata del contratto.

## 10. OBBLIGHI DELL'APPALTATORE E NORME COMPORTAMENTALI

L'Appaltatore è tenuto a:

- a) operare in stretto contatto con l'Ente ordinante, rispettando le indicazioni che verranno da questi impartite;
- b) eseguire tutte le prestazioni in conformità alle disposizioni di legge, alle norme UNI vigenti, alle linee guida regionali ed alle indicazioni fornite dall'Ente ordinante, avvalendosi dell'apposita modulistica fornita e provvedendo all'informatizzazione dei dati secondo le modalità indicate;
- c) analizzare, alimentare ed utilizzare il C.U.R.I.T.;
- d) segnalare tempestivamente ogni irregolarità o problematica riscontrata nell'esecuzione anche di altre attività che non siano di propria competenza ma che possano interferire con l'espletamento dell'appalto;
- e) fornire all'Utente/Responsabili degli impianti le necessarie informazioni in merito alla Campagna d'Ispezione ed ai relativi disposti di legge;
- f) segnalare per iscritto ai Responsabili degli impianti ispezionati (o loro delegati) e agli Enti competenti le situazioni di rischio per le persone, gli animali domestici ed i beni, secondo le indicazioni fornite dall'Ente ordinante;
- g) assumere l'obbligo di tenere indenne l'Ente da tutte le rivendicazioni, le richieste e le pretese avanzate da terzi nonché da tutti i costi, le spese o le responsabilità, a seguito di qualsiasi rivendicazione, anche di danni, per violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio. L'Ente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Appaltatore abbia usato, nell'esecuzione dell'appalto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa;
- h) assicurare tutte le prestazioni ed operazioni non espressamente indicate ma comunque necessarie e connesse al buon espletamento dell'appalto;
- i) se presentato in sede di offerta tecnica, mantenere per tutta la durata del servizio la validità della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 dichiarato per l'affidamento del servizio.
- j) attestare, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Ente, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
- k) attenersi scrupolosamente alle vigenti norme in materia di privacy.
- l) dotarsi di recapito di telefonia attivo ed efficiente;
- m) dotare il Direttore Tecnico e ciascun ispettore di un apparecchio di telefonia mobile cellulare con segreteria telefonica, di cui dovranno essere comunicati i relativi contatti all'Ente;

- n) dotarsi di un sistema di posta elettronica e di posta elettronica certificata (p.e.c.);
- o) dotarsi di scanner e computer compatibili per l'uso dei programmi informatici di cui si dovrà avvalere per l'espletamento del servizio previsto dal presente Capitolato.

L'Appaltatore, direttamente o con riferimento agli Ispettori individuati per l'espletamento dell'attività prevista dal presente Capitolato, deve:

- a) tenere un comportamento decoroso ed irreprensibile, comunque conforme alle regole di buona educazione;
- b) rispettare quanto previsto dalla D.G.R. n. 3502/2020 e dall'Ente ordinante in tema di incompatibilità;
- c) accertarsi in situ se l'impianto ricade nell'ambito di applicazione della D.G.R. n. 3502/2020 e procedere secondo le procedure impartite dall'Ente;
- d) eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale e competenza tecnica senza essere condizionato da alcuna pressione ed incentivi che possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche;
- e) evitare tutte le situazioni che possano incidere sull'indipendenza e sull'autonomia di giudizio nello svolgimento dell'attività ispettiva, astenendosi dall'utilizzare qualsiasi tipo di materiale che possa ricondurre a marche di caldaie e/o apparecchiature di climatizzazione, ad installatori e/o manutentori e dal fornire agli Utenti qualsivoglia indicazione o suggerimento in merito alla messa a norma dell'impianto ed ai soggetti che svolgono attività inerente gli impianti di climatizzazione, se non nei casi espressamente previsti e indicati dall'Ente ordinante;
- f) osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, provenienti dall'Ente ordinante;
- g) comunicare immediatamente al personale dell'Ente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell'espletamento dell'appalto;
- h) non eseguire operazioni non autorizzate e al di fuori dell'area di esecuzione dell'appalto o eccedente quanto previsto specificatamente dal presente Capitolato;
- i) ottemperare in modo puntuale alle indicazioni ricevute e alle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dando atto che il presente servizio è da considerare di natura intellettuale in quanto attività di ispezione e controllo sull'attuazione della normativa relativa al contenimento dei consumi di energia e all'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione ad uso civile con redazione di successivi appositi verbali ed eventuali ulteriori relazioni;
- j) garantire la più totale riservatezza delle informazioni acquisite nel corso delle attività oggetto del presente Capitolato, astenendosi dall'utilizzarle in qualsiasi modo per lo svolgimento di

altre attività, sia proprie che di terzi, e dal comunicarle a terzi se non nei casi espressamente previsti ed indicati dall'Ente.

## **11. VERIFICHE E CONTROLLI**

L'Ente effettuerà, mediante il proprio personale, controlli ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio rispetto a quanto prescritto nel presente Capitolato. In caso di riscontrate difformità rispetto alla regolare esecuzione del contratto, l'Ente invierà all'Appaltatore una comunicazione scritta di contestazione, al fine di chiedere le relative motivazioni e le conseguenti ed eventuali regolarizzazioni.

L'Appaltatore dovrà provvedere ad inviare opportuna risposta scritta alla contestazione ed a procedere alla conseguente ed eventuale regolarizzazione delle difformità riscontrate entro i termini temporali che verranno indicati dall'Ente.

L'Appaltatore, durante lo svolgimento delle attività previste, dovrà tener conto di osservazioni, chiarimenti, suggerimenti e richieste formulate dall'Ente e, all'occorrenza, apportare le necessarie integrazioni, senza che ciò possa comportare di norma un aumento dell'importo contrattuale.

L'Ente e l'Appaltatore devono aderire alla richiesta dell'altra parte di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione di fatto verificatasi durante l'esecuzione del contratto che impedisca o renda difficoltoso l'espletamento dell'appalto. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione sia ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del servizio o, comunque, collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Ente od a terzi, saranno assunti dall'Appaltatore a suo totale carico, senza riserve od eccezioni. Non danno luogo a responsabilità per l'Appaltatore le interruzioni dovute a cause di forza maggiore, intendendosi per forza maggiore qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori della normale conduzione dell'appalto, che l'Appaltatore non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

### **11.1 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI. VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

A seguito dell'ultimazione delle prestazioni stabilite all'interno del singolo contratto, il Direttore dell'Esecuzione effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta regolare ultimazione delle prestazioni, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L'emissione del certificato potrà essere sospesa per un massimo di 3 mesi nel caso in cui risultino ulteriori eventuali interventi da completare. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'importo relativo agli interventi in questione sarà detratto dal saldo.

## **12. PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE**

Nel caso in cui si rilevassero inadempienze nell'esecuzione dell'appalto o, comunque, inottemperanze agli obblighi contrattuali, l'Ente potrà applicare una penale che sarà preceduta da formale contestazione da parte del R.U.P. (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.), rispetto alla quale l'Appaltatore, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla ricezione a mezzo pec della contestazione stessa, avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni con istanza di disapplicazione della penale.

Trascorso tale termine ed in mancanza di controdeduzioni congrue e documentate, il R.U.P. provvederà all'applicazione della penale.

Le penali potranno essere tra loro cumulabili a seconda del tipo di inadempienza contestata.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo di ciascun contratto applicativo; qualora le inadempienze siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto applicativo e dell'Accordo quadro.

È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

L'applicazione della penale non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che l'Appaltatore stesso ha assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla negligenza, imprudenza e imperizia dello stesso Appaltatore.

Le penali vengono applicate in relazione all'inadempimento, all'adempimento parziale ovvero all'inesatto adempimento delle seguenti prestazioni:

LAVORAZIONE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PRESTAZIONE SOGGETTA A PENALE	IMPORTO FISSO DELLA PENALE
Ispezioni in situ/ accertamenti documentali	manca stipulazione del Contratto Applicativo relativo al singolo appalto entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorrenti dall'invito comunicato formalmente dall'Ente, per causa imputabile all'Appaltatore	penale giornaliera di importo pari allo 0,3 per mille dell'importo del contratto applicativo da stipulare, a partire dal 31° giorno successivo al ricevimento dell'invito a mezzo pec
Ispezioni in situ/ accertamenti documentali	per ogni <u>assenza relativa agli incontri organizzati</u> dall'Ente, fatte salve cause di forza maggiore comunicate in forma scritta allo stesso;	valore di un'Ispezione Equivalente
Ispezioni in situ/ accertamenti documentali	ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali sia per le ispezioni in situ che per gli accertamenti documentali da parte dell'appaltatore, commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.	Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,3 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque

		superare, complessivamente, il 10% di detto ammontare netto contrattuale.
Ispezioni in situ/ accertamenti documentali	<u>verbali d'ispezione/ accertamento presentino vizi di forma per errata e/o negligente e/o incompleta e/o illeggibile (seppur parzialmente) compilazione di ogni singolo verbale d'ispezione in situ, vizi tali da provocare l'annullamento dei relativi provvedimenti amministrativi</u>	doppio del valore di un'ispezione (in relazione alla tipologia di impianto, come da elenco prezzi)
Supporto tecnico	Mancata fornitura del supporto tecnico previsto, in tutto o in parte.	Riduzione del 5% del corrispettivo per ispezioni ed accertamenti

La contabilizzazione e la detrazione delle penali avverrà successivamente all'adozione del provvedimento, se possibile in occasione della prima fattura ammessa al pagamento immediatamente successiva al riscontro della situazione da sanzionare. Qualora non vi sia la possibilità, il pagamento della penale avviene mediante escussione di pari importo sulla cauzione prestata, con l'obbligo da parte dell'operatore appaltatore di reintegrare la stessa entro il termine di giorni venti.

Nel caso di addebiti da parte del Committente a un R.T.I. /R.T.P., ferma restando la responsabilità solidale delle Imprese costituenti il Raggruppamento, sarà emessa dal Committente una nota di addebito all'Impresa Mandataria/Mandante individuata come responsabile.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni patiti dall'Ente a causa dei ritardi.

Le penali sono costituite dall'importo evidenziato nella tabella precedente quale importo fisso corrispondente ad ogni intervento non conforme.

Nei casi di inadempimento di seguito elencati, non si procederà al pagamento di quanto eseguito in maniera non conforme alla disciplina contrattuale.

LAVORAZIONE ATTIVITÀ	CASI DI INADEMPIMENTO	IMPORTO
Ispezioni in situ	a) ispezioni in situ su impianti termici non autorizzati dall'Ente (ai sensi delle procedure operative)	nessun compenso
Ispezioni in situ	b) ispezioni in situ su impianti che non rientrano nell'ambito di applicazione previsto dalla normativa vigente in materia (ai sensi della D.G.R. n. 3502/2020);	nessun compenso
Ispezioni in situ	c) Ispezioni in situ la cui informatizzazione non rispetti le indicazioni date, salvo motivate esigenze organizzative concordate con l'Ente;	nessun compenso
Ispezioni in situ/ accertamenti documentali	Ispezione/accertamento eseguita/o in violazione degli obblighi previsti dalle procedure operative e dalle norme comportamentali	nessun compenso

Il mancato pagamento, al ricorrere delle sopraelencate fattispecie, sarà preceduto da comunicazione scritta da parte del Direttore dell'esecuzione, (ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.), rispetto alla quale l'Appaltatore potrà produrre, entro e non oltre 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla ricezione a mezzo pec della stessa, le proprie controdeduzioni.

### 13. INVARIABILITA' DEI CORRISPETTIVI

Tutti i prezzi di cui all'elenco prezzi posto a base di gara, decurtati della percentuale di sconto offerta, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime e, in deroga all'articolo 1664 del c.c., rimane stabilito che essi saranno invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata dell'accordo quadro e dei contratti attuativi derivanti, ivi compresi eventuali differimenti del termine utile per effetto di quanto previsto dal presente capitolato.

---

## 14. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le ispezioni in situ e accertamenti documentali effettuati sono da riconoscere all'interno dei contratti attuativi stipulati nell'ambito dell'accordo quadro e saranno contabilizzati a misura secondo le condizioni economiche (ribasso offerto) stabilite all'interno dell'accordo stesso sulla base dell'elenco prezzi unitari del capitolato tecnico. Le prestazioni eseguite potranno essere fatturate con cadenza trimestrale.

Il pagamento della fattura è subordinato:

- 1) alla trasmissione della stessa mediante fatturazione elettronica sull'apposito applicativo con le modalità previste dal D.M. n. 55/2013, ai sensi dell'art. 25 L. n. 89/2014, Non saranno né accettate né pagate fatture in formato cartaceo;
- 2) all'acquisizione di documento unico di regolarità contributiva regolare, in corso di validità e concernente l'appaltatore, esecutore e, se del caso, il subappaltatore; in caso di RTI dovrà essere acquisito il DURC regolare sia della mandataria sia delle mandanti.
- 3) all'acquisizione della dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, secondo il modulo appositamente predisposto dall'Ente;
- 4) all'indicazione nella fattura: del Codice Univoco Ufficio, dell'Oggetto del contratto, del CIG, del CDR, del Codice Fornitore, degli estremi dell'ordine, del numero di repertorio, ove assegnato, e della data del contratto, del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del periodo temporale di riferimento delle prestazioni oggetto di liquidazione.

## 15. CESSIONE DEL CONTRATTO, DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Il contratto di accordo quadro ed i contratti attuativi non possono essere ceduti a pena di nullità. L'accordo quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo accordo quadro.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, purché sia preventivamente notificata all'Ente contraente e dallo stesso accettata. Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento d'azienda, il subentro del soggetto risultante dall'avvenuta cessione, trasformazione, fusione o scissione o quello avente causa nel trasferimento d'azienda in luogo del soggetto appaltatore parte del presente contratto, sarà subordinato all'adozione da parte dell'Amministrazione di apposito provvedimento di presa d'atto della

sussistenza dei requisiti generali e di capacità tecnica, economica e professionale in capo al soggetto subentrato all'esecutore del contratto.

In caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, la produzione di effetti nei confronti dell'Ente degli atti di cessione di azienda, di trasformazione, fusione, scissione o di trasferimento d'azienda è subordinata, inoltre, alla ricostituzione del vincolo di responsabilità solidale delle imprese temporaneamente riunite o consorziate nei confronti della Stazione Appaltante mediante conferimento di un nuovo mandato collettivo speciale con rappresentanza.

## **16. DANNI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

La denuncia dei danni per causa di forza maggiore deve sempre essere fatta all'Amministrazione per iscritto entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento pena la decadenza dal diritto alla non applicazione della penale relativa. Non vengono considerati danni per causa di forza maggiore quelli provocati dalla negligenza dell'Appaltatore.

## **17. VERIFICHE SULLA QUALITÀ DEL SERVIZIO**

I livelli di servizio connessi alla fornitura sono indicati nel corpo del presente Capitolato Tecnico e della Convenzione, in ragione delle singole attività e/o servizi ai quali sono riferiti.

Tali livelli di servizio verranno verificati nel corso della Convenzione da ARIA, o da terzi da essa incaricati, o – per quanto di rispettiva competenza – dagli Enti stessi. A completamento delle attività di verifica verrà redatto un apposito Verbale.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite nella Convenzione, laddove previste.

## **18. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI**

Gli Enti dovranno segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo fax o mail al Fornitore e ad ARIA, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi. Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- Ente Contraente ed il nominativo del referente e/o del Responsabile del Procedimento,
- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e la consegna interessati dall'inadempimento,
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Ente, secondo le modalità stabilite nella Convenzione.

La ricezione da parte di ARIA della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di gestione dei Reclami di cui oltre.

### **19. GESTIONE DEI RECLAMI**

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dalla Convenzione per le singole fattispecie.

Entro 7 (sette) giorni dalla risoluzione dell'inadempimento oggetto della Comunicazione di contestazione il Fornitore è tenuto a comunicare a mezzo fax o mail da inviare ad ARIA:

- l'evento contestato dal singolo Ente Contraente e le relative circostanze addebitate;
- la relativa risposta dall'avvenuta risoluzione dell'addebito.

A seguito della ricezione delle Comunicazioni di contestazione dell'inadempimento, ARIA applicherà al Fornitore, per quanto previsto in Convenzione, le penali applicando il seguente schema operativo, fatta salva l'applicazione delle penali di competenza degli Enti Sanitari secondo quanto specificato nell'Appalto.

**Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A.**  
Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Mauro Brolis

---

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  
testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate